



[LATTIERO-CASEARIO] Approvato il decreto applicativo. I requisiti per le organizzazioni dei produttori

Il Pacchetto latte diventa operativo

[DI ANGELO FRASCARELLI]

Contratti scritti
tra produttori
di latte e
trasformatori.
Negozianti dalle op
danno, sulla carta,
maggior potere
contrattuale.
Piani di regolazione
dell'offerta
per formaggi
Dop e Igp

A marzo 2012, il "pacchetto latte" era stato approvato in sede comunitaria, dopo ben tre anni di discussione, con il Reg. Ce 261/2012 del 14 marzo 2012. Ora il "pacchetto latte" diventa operativo in Italia, con il Decreto ministeriale di applicazione che ha acquisito il parere positivo della Conferenza Stato-Regioni del 26 settembre 2012 (tab. 1).

Le novità sono tante: requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori (OP) e delle organizzazioni interprofessionali (OI), negoziazione dei contratti, piani di regolazione dell'offerta dei formaggi Dop e Igp. Anche le attese sono tante, forse superiori a quelle che il "pacchetto latte" è in grado di offrire; comunque si tratta di un nuovo strumento che il settore lattiero-caseario potrà sfruttare per migliorare il funzionamento della filiera.

[LE OP

Il "pacchetto latte" attribuisce un ruolo più forte alle OP allo

scopo di migliorare la concentrazione dell'offerta e di riequilibrare il potere contrattuale all'interno della filiera. A tal fine, il Reg. 261/2012 prevede di:

- incoraggiare la costituzione di OP;
- consentire agli agricoltori di negoziare collettivamente i contratti attraverso le OP.

Le **misure a sostegno** alla costituzione e al funzionamento amministrativo delle **OP** non sono contenute nel pacchetto latte, ma all'interno di una specifica misura dei nuovi Psr 2014-2020. Invece il "pacchetto latte" stabilisce che gli Stati membri devono adottare norme per il riconoscimento delle OP e delle AOP (associazioni di OP).

A tale scopo, il decreto applicativo stabilisce che le OP e le AOP sono riconosciute secondo le procedure del previgente decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e del D.M. n. 85 del 12 febbraio 2007 (vedi box). Secondo tale normativa, il riconoscimento delle OP spetta alle Regioni.

Le OP riconosciute prima del 2 aprile 2012 sono automaticamente riconosciute se soddisfano i requisiti del regolamento. Attualmente in Italia sono riconosciute 32 OP del settore lattiero caseario, di cui circa 25 del settore del latte bovino.

[IL MANDATO DEI SOCI ALL'OP

L'elemento più rilevante è la possibilità per le OP di negoziare, a nome degli agricoltori aderenti, i contratti per la consegna di latte crudo. In questo modo, i produttori di latte disporranno di un **maggior potere contrattuale collettivo**.

A questo scopo, il decreto applicativo del "pacchetto latte" modifica e rafforza il ruolo delle OP.

Infatti, la normativa nazionale sulle OP prevede la possibilità di far vendere direttamente dall'OP almeno il 75% della produzione dei soci, con possibilità di commercializzare in nome e per conto dei soci almeno il 25% del prodotto.

Il decreto applicativo del

“pacchetto latte” stabilisce una variante. Le OP devono dimostrare di avere un **mandato** dai soci, dove è precisata la quantità di latte e il periodo di validità del mandato. La quantità di latte non è inferiore al 75% della media aritmetica delle quantità di latte consegnate negli ultimi due anni dal singolo produttore. Ciascun produttore può aderire a una sola OP.

In altre parole, si intende rafforzare il rapporto tra socio e OP, con uno **specifico e univoco mandato a negoziare**.

L'obbligo del mandato è stato espressamente inserito per evitare il rischio che il ruolo della contrattazione venga svolto dalle cosiddette 'OP di carta', ossia quelle che non detengono il prodotto.

[LA NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DA PARTE DELLE OP

Le OP riconosciute del settore del latte possono negoziare e sottoscrivere, a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o una parte della loro produzione congiunta, i contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un raccoglitore.

Le trattative da parte delle OP possono avere luogo indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'OP. In altre parole, le OP non devono necessariamente svolgere un'attività operativa, ma possono limitarsi alla sola contrattazione.

Le trattative delle OP non possono riguardare il latte interessato da un obbligo di consegna derivante dalla partecipazione degli agricoltori a una cooperativa conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa; in altre parole il latte conferito in una cooperativa deve rispettare gli impegni

[GLI STRUMENTI Quattro novità

I pacchetto latte, dal punto di vista giuridico, è un regolamento (Reg. Ce 261/2012) che modifica il regolamento dell'OCM unica (Reg. Ce 1234/2007), in cui sono introdotte alcune misure specifiche per rafforzare la posizione dei produttori lattiero-caseari nella filiera.

Gli strumenti individuati sono quattro:

- relazioni contrattuali: **contratti scritti** tra produttori di latte e trasformatori;
- possibilità di negoziare collettivamente le condizioni contrattuali attraverso le **organizzazioni dei produttori (OP)**;
- norme specifiche per la costituzione e il funzionamento delle **organizzazioni interprofessionali (OI)**;
- programmazione dell'offerta delle **produzioni Dop e Igp**.

Le nuove misure, che saranno riesaminate nel 2014 e nel 2018, dovrebbero rimanere in vigore fino al 2020 per dare ai produttori lattieri il tempo necessario per prepararsi all'abolizione delle quote e migliorare la loro organizzazione secondo una logica più orientata al mercato. ■

[TAB. 1 - LA NORMATIVA DEL PACCHETTO LATTE

Regolamento di base	Regolamento (Ue) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Regolamento applicativo	Regolamento di esecuzione (UE) N. 511/2012 della Commissione del 15 giugno 2012 relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali
Decreto ministeriale	Decreto n. del (in corso di emanazione) recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

statutari e non possono essere oggetto della trattativa di un'OP.

[L'OBBLIGO DEI CONTRATTI

Il Reg. 261/2012 prevede la possibilità di stipulare, prima dell'inizio delle consegne, **contratti scritti facoltativi** tra produttori di latte e trasformatori. Quindi, l'Ue ritiene che la stabilità del mercato possa essere raggiunta con una maggiore integrazione tra produttori e acquirenti, attraverso lo strumento dei contratti di fornitura.

Un'importante novità del Reg. 261/2012 è la possibilità per gli Stati membri di rendere **obbligatorio** sul loro territorio il ricorso a tali contratti.

L'Italia ha fatto questa scelta con il decreto applicativo: tutte le consegne di latte crudo ai primi acquirenti di latte devono

formare oggetto di contratto scritto fra le parti, conformemente a quanto stabilito all'articolo 62 della legge 24 marzo 2012 n. 27 (contratti scritti obbligatori).

I contratti devono definire i **prezzi, il calendario, il volume** delle consegne, la **durata** del contratto, la modalità di raccolta del latte, i tempi e le procedure del pagamento.

Ai fini della definizione dei contratti, il primo acquirente presenta un'offerta scritta di contratto al fornitore, indicando la durata minima dello stesso contratto, che non può essere inferiore a 6 mesi. A seguito della presentazione dell'offerta di contratto, il fornitore può rifiutare la durata minima proposta formalizzando il proprio rifiuto per iscritto.

Nei casi di rifiuto della dura-

ta minima proposta le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto.

Una deroga è prevista per le **cooperative**: per tenere conto della loro natura specifica e per non interferire inutilmente nelle strutture esistenti, le cooperative non sono tenute ad avere contratti, purché i loro statuti prevedano disposizioni aventi lo stesso obiettivo.

[LE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI (OI)

Un altro strumento messo in campo dal Reg. 261/2012 sono le Organizzazioni interprofessionali (OI). Diversamente dalle OP, di cui fanno parte solo gli agricoltori, queste organizzazioni raccolgono i rappresentanti di tutta filiera lattiero-casearia: agricoltori, trasformatori, distributori e dettaglianti.

[REQUISITI OP Riconoscimento, i criteri

- Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti **forme giuridiche societarie**:
 - a) società di capitali;
 - b) società cooperative agricole e loro consorzi;
 - c) società consortili, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
- Gli **statuti** delle organizzazioni di produttori devono prevedere:
 - a) l'obbligo per i soci di:
 - 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
 - 2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;
 - 3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25% del prodotto;

- b) disposizioni concernenti:
 - 1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico;
 - 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari;
 - 3) le regole contabili e di bilancio.

- Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un **numero minimo di produttori** aderenti ed un **volume minimo** di produzione, conferita dagli associati, commercializzata.

RICONOSCIMENTO DELLE OP

1. Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori sulla base dei requisiti.

2. Il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è comunicato dalle regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian). ■

Le OI saranno riconosciute dal Ministero delle politiche agricole. Esse svolgono, nell'interesse degli attori della filiera e dei consumatori, le seguenti attività:

- **migliorare la conoscenza** della produzione e del mercato;
- contribuire a migliorare **l'immissione sul mercato** dei prodotti del settore del latte;
- promuovere il consumo ed esplorare potenziali mercati di esportazione;
- redigere contratti tipo;
- coordinare **ricerca**, innovazione e qualità dei prodotti.

In questo modo, **l'intera catena lattiero-casearia** (agricoltori, trasformatori, distributori e dettaglianti) potrà contare su una **maggiore trasparenza** e su conoscenze più puntuali sull'evoluzione del mercato.

Accordi e decisioni delle OI sono soggetti a un rigido controllo della Commissione per evitare situazioni di limitazione della concorrenza che possano nuocere ai consumatori.

[REGOLAZIONE DELL'OFFERTA DI FORMAGGIO DOP E IGP

Una novità assoluta del Reg. Ce 261/2012 è la possibilità di programmare l'offerta di formaggi

Dop e Igp, strumento importante anche in vista dell'imminente superamento delle quote latte.

Gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, **norme vincolanti per la regolazione dell'offerta** di un formaggio Dop o Igp, su richiesta di uno dei seguenti soggetti:

- OP riconosciute;
- OI riconosciute;
- gruppi di operatori ai sensi del Re. 510/2006, ovvero i Consorzi di tutela.

In questo modo è stata riconosciuta la possibilità ai Consorzi di tutela dei formaggi Dop e Igp di programmare l'offerta: tale richiesta era stata più volte sollevata dai Consorzi italiani e aveva sempre trovato la netta opposizione dell'Autorità antitrust. Il Reg. Ce 261/2012 risolve questo problema, autorizzando la programmazione dell'offerta alle OP, alle OI e ai Consorzi di tutela dei formaggi Dop e Igp.

I **piani per la regolazione dell'offerta dei formaggi** che beneficiano di una DOP o di un'IGP sono presentati ed approvati sulla base delle linee guida previste dal decreto ministeriale. Per evitare limitazioni

della concorrenza la programmazione è soggetta ad una serie di condizioni:

- a) la programmazione scatta solo dopo un **accordo preventivo**. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti e, se del caso, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell'area geografica;
- b) la programmazione dell'offerta deve avere il solo scopo di adeguare l'offerta di un formaggio alla domanda, non deve riguardare la fissazione del prezzo e ha una durata di tre anni (rinnovabile sulla base di una nuova richiesta).

[LE ATTESE

Le aspettative sugli effetti del pacchetto latte sono molto elevate, ma cosa bisogna veramente attendersi?

In Italia, la maggior parte del latte è già fortemente integrato nella filiera lattiero-casearia tramite le cooperative. Le OP possono essere utili per quei produttori che non sono associati in cooperative.

L'obbligo dei contratti è uno strumento di trasparenza e ge-

nera una serie di vantaggi. La nuova normativa consentirà di dare maggiore forza giuridica ai contratti tra produttori e trasformatori, senza incorrere nei vincoli della normativa comunitaria sulla concorrenza.

Tuttavia non risolve automaticamente il problema del potere contrattuale dei produttori che dipende dalla struttura del mercato e dalla capacità delle OP di concentrare e detenere realmente l'offerta e costituire un cartello nei confronti degli acquirenti.

La programmazione dell'offerta delle DOP e IGP è invece uno strumento potentissimo per regolare il mercato, perché unisce la differenziazione del prodotto con il controllo dell'offerta e quindi potrà avere una reale influenza sul prezzo.

Con il pacchetto latte e l'obbligatorietà dei contratti, il potere contrattuale dei produttori è stato rafforzato. Ma le norme non sono sufficienti, senza il protagonismo dei produttori. L'efficacia dei nuovi strumenti dipenderà dalla capacità organizzativa degli agricoltori e da una sana competizione verticale tra gli operatori (agricoltori, trasformatori, distributori). ■